

Qui sotto è pubblicato l'aggiornamento inviato ai soci il 17 aprile, relativo agli strumenti a disposizione per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Si tratta di contributi statali, indennità mensili erogate dall'ENPAM, misure di sostegno finanziario e aspetti legati alla copertura assicurativa, esposti per punti.

## **CONTRIBUTI**

### **Fino a 1.000 euro dall'ENPAM**

L'ENPAM ha disposto di versare un'indennità mensile fino a 1.000 euro per la durata dell'emergenza, e con un massimo di 3 mesi, a ciascun medico e odontoiatra che svolga la libera professione, anche contemporaneamente ad attività in convenzione o come dipendente (*es: chi fa intramoenia*), e che abbia avuto un calo di reddito a causa dell'emergenza COVID-19.

La misura è in attesa di approvazione del Governo.

[Clicca qui](#) per approfondire i requisiti e il calcolo delle quote.

Sono al momento esclusi i medici che percepiscono un reddito da pensione ENPAM o INPS, per i quali però l'ENPAM ha dichiarato di volersi impegnare.

[Clicca qui](#) per scaricare il modulo per richiedere l'indennità.

Per quanto reso noto sino ad ora, questo contributo non è esentasse.

### **Contributo una tantum di 600 euro erogato dall'INPS**

Questo contributo è riservato ai titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

In base a quanto stabilito dal Decreto Liquidità dell'8 aprile, il beneficio è riservato ai soli professionisti iscritti esclusivamente a un solo ente di

previdenza. Sono pertanto esclusi gli specializzandi (iscritti all'ENPAM e alla gestione separata INPS) e i dipendenti (in quanto soggetti a contribuzione INPS o ex INPAP).

Gli aventi diritto che avessero già presentato domanda prima di questo Decreto, dovranno integrarla con un'ulteriore autocertificazione.

Il termine entro cui presentare la domanda è il 30 aprile 2020. Per ulteriori informazioni [clicca qui](#).

In base a quanto noto sino ad ora, il contributo ENPAM e il contributo INPS sono cumulabili.

[Clicca qui](#) per leggere i dettagli su tempistiche e modalità pubblicati il 15 aprile sul sito dell'ENPAM.

## **MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO**

L'art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 prevede una serie misure di sostegno finanziario, che riassumiamo qui sotto per punti:

### **I crediti non sono revocabili fino al 30 settembre 2020**

Gli importi accordati per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.

### **Prorogati i contratti relativi a prestiti non rateali**

I contratti relativi a prestiti rateali con scadenza prima del 30 settembre sono prorogati, insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle stesse condizioni.

## **Sospesi fino al 30 settembre i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**

Il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, insieme agli elementi accessori e senza alcuna formalità secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Queste tre misure sono riservate alle aziende che autocertificano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19. [Clicca qui](#) per scaricare il modulo. Queste misure sono riservate a imprese le cui posizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

## **ASSICURAZIONI**

La SICPRE è al lavoro per chiedere alla compagnia assicuratrice, in ragione della sospensione dell'attività professionale, un bonus per i premi versati per il periodo di inattività, o altre modalità di recupero o compensazione, fatta salva la validità della polizza.